

**Assemblea ordinaria  
di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro**

*Relazione illustrativa sulle materie di cui ai punti (6), (7), (8), (9) e (10)  
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria  
ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998*

*29 aprile 2024 (unica convocazione) h. 09.30*

Signori Azionisti,

L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro (di seguito anche “**Openjobmetis**” o la “**Società**”) – convocata per il prossimo 29 aprile 2024 ad ore 09:30 presso gli uffici della Società, in 20161 Milano (MI), Via Assietta 19, sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito ai punti n. 6, 7, 8, 9 e 10 all'ordine del giorno:

**Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

**7. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

**8. Nomina dei Consiglieri.**

**9. Nomina del Presidente.**

**10. Determinazione del compenso annuale dei componenti.**

Ciò in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica – nominato per un triennio in data 30 aprile 2021 – è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

L'Assemblea è pertanto chiamata a:

- determinare il numero dei componenti l'Organo amministrativo che, sulla base dell'art. 15.1 dello Statuto, può variare da un numero non inferiore a sette ad un massimo di tredici;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un periodo, ai sensi dell'art. 2383, comma 2, Codice civile e dell'articolo 15.2 dello Statuto, non superiore a tre esercizi;
- nominare il “nuovo” organo amministrativo di Openjobmetis per il tramite del cd. sistema del “voto di lista” e, dunque, sulla base di liste presentate (i.e. depositate) dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti (al momento del deposito delle liste medesime), rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto, con l'obbligo di comprovarne la titolarità (mediante la presentazione dell'apposita comunicazione prevista dal TUF), anche successivamente al deposito, purché almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (vale a dire entro il 08 aprile 2024);
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 16.1 dello Statuto;
- determinare il compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 2389, comma terzo – secondo periodo – del Codice civile e articolo 22.2 dello Statuto.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, anche a mezzo PEC all'indirizzo [assemblea@pec.openjob.it](mailto:assemblea@pec.openjob.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ossia entro il 04 aprile 2024).

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet

[www.openjobmetis.it](http://www.openjobmetis.it) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, con le informazioni e la documentazione previste dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Gli Azionisti che, da soli o congiuntamente tra loro, presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, sono richiesti:

- (i) di fornire adeguata informativa in ordine alla rispondenza della lista rispetto all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione circa la propria composizione, quantitativa e qualitativa, pubblicato in data 21 febbraio 2024 sul sito internet della Società [www.openjobmetis.it](http://www.openjobmetis.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti);
- (ii) di formulare le proposte di delibera funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti, durata in carica, indicazione del candidato alla carica di presidente, remunerazione).

Si precisa che la Società ha adottato una *policy* in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, da ultimo modificata in data 04 febbraio 2021 (v. appendice normativa).

Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Considerato il meccanismo di elezione fissato dall'art. 15.12 dello Statuto sociale, è comunque ammessa la presentazione di liste cd. di minoranza – eventualmente composte anche da un solo candidato amministratore, fermi i requisiti di indipendenza *ex* articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF. Si ricorda che all'atto del suo insediamento, in data 30 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'orientamento già espresso, con delibera del 19 febbraio 2021, dal precedente organo amministrativo in ordine ai criteri quantitativi e qualitativi utili per valutare la significatività dei rapporti – indicati alle lettere (c) e (d) della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* – che possano compromettere l'indipendenza di un amministratore (v. appendice normativa).

In ogni caso, almeno due componenti del Consiglio eletto dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF.

Si ricorda peraltro che la Società – quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – è soggetta all'applicazione della previsione di cui all'art. IA.2.10.6 delle istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. In applicazione di tale disposizione si prevede che il numero minimo di amministratori indipendenti venga determinato come segue:

- almeno due amministratori indipendenti per il caso di consiglio di amministrazione da 7 a 8 membri;
- almeno tre amministratori indipendenti per il caso di consiglio di amministrazione da 9 a 13 membri.

Nel rispetto dell'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari ai due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario,

all'unità superiore ai sensi dell'art. 144-*undecies*.1, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati:

- l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF e dal Decreto del Ministero di Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

I candidati vorranno autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (in particolare in merito all'assenza di collegamenti tra i soci di minoranza ed i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto e di legge e/o regolamentari vigenti verranno considerate come non presentate.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il primo candidato in ordine progressivo, che sarà il restante amministratore.

Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dagli azionisti in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero degli Azionisti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà

ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e/o regolamentari, ossia ai due quinti *ex art. 147-ter*, comma 1-*ter*, del TUF, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle disposizioni di legge e/o regolamentari inerenti l'equilibrio tra generi. Pertanto, qualora detta procedura non assicuri nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari ai due quinti (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore ai sensi dell'art. 144-*undecies.1*, comma 3, del Regolamento Emittenti) la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto. Il procedimento del voto di lista trova applicazione unicamente in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione dei compensi degli amministratori si segnala che il compenso annuo complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente era stato determinato sulla base della delibera assembleare assunta in data 30 aprile 2021 che aveva stabilito: (a) un importo pari ad Euro 1.070.000 (unmilionesettantamila/00) per compensi fissi, inclusi quelli per cariche particolari e per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari ed i compensi per l'eventuale assunzione di cariche in società controllate – poi incrementato, con delibera assembleare in data 21 aprile 2023, con effetto dall'08 aprile 2022, ad Euro 1.110.000 (unmilionecentodiecimila/00); (b) un importo pari ad Euro 588.000 (cinquecentoottantotto/00) per compensi erogabili ad amministratori esecutivi a titolo di remunerazione variabile di breve termine (MBO); restando invece esclusi i compensi eventualmente percepibili per un diverso titolo, ove previsti dalla politica di remunerazione applicabile.

In data 30 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva stabilito un compenso base per gli Amministratori non esecutivi pari ad Euro 20.000 (ventimila/00) un ulteriore compenso annuale di Euro 15.000 (quindicimila/00) a ciascun Presidente dei Comitati endoconsiliari (Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e Comitato Remunerazioni) ed un ulteriore compenso annuale di Euro 7.500 (settemilacinquecento/00) a ciascuno degli altri membri dei medesimi Comitati.

Tutto ciò premesso, tenuto conto:

- di quanto illustrato nella presente Relazione;
- di quanto disposto dallo Statuto sociale, ed in particolare dagli articoli 15, 16.1 e 22.2;

- di quanto comunque previsto dalla normativa applicabile (riportata in calce alla presente Relazione),

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti, attraverso il proprio voto – eventualmente sulla base della lista dagli stessi presentata, da soli o unitamente ad altri Azionisti, ovvero (nel caso in cui non abbiano presentato o concorso a presentare alcuna lista) di una delle liste presentate – a provvedere:

- (i) alla determinazione di un numero di amministratori compreso tra sette e tredici, di cui almeno due amministratori indipendenti – ovvero tre nel caso di Consiglio composto da nove a tredici membri;
- (ii) alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (v) alla determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Milano, 20 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Vittorelli

## APPENDICE NORMATIVA

### STATUTO SOCIALE OPENJOBMETIS

#### Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

**15.1** - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

**15.2** - Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

**15.3** - Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

**15.4** - Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

**15.5** - Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

**15.6** - Qualora siano applicabili criteri inderogabili di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato.

**15.7** - Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale o la diversa percentuale eventualmente stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

**15.8** - La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.

**15.9** - Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

**15.10** - Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate.

**15.11** - Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**15.12** - Alla elezione degli amministratori si procede, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, come segue: (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che

hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il primo candidato in ordine progressivo, che sarà il restante amministratore.

**15.13** - Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

**15.14** - Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

**15.15** - Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto. Il procedimento del voto di lista trova applicazione unicamente in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

**15.16** - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi.

**15.17** - L'Assemblea può variare, anche nel corso del mandato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui al precedente articolo 15.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

**15.18** - Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

**15.19** - L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza del medesimo amministratore qualora permanga in carica un numero di componenti almeno pari a quello minimo richiesto dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti per gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.



## CODICE CIVILE

### Articolo 2382 – Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## TUF

### Articolo 147-ter – Elezione e composizione del consiglio di amministrazione

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi di diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio

regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

2. ...omissis...

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato

la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

#### **Articolo 147-quinquies – Requisiti di onorabilità**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148-bis – Limiti al cumulo degli incarichi**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

### **REGOLAMENTO EMITTENTI**

#### **Articolo 144-quater – Quote di partecipazione**

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-*ter* del Testo unico:

- a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
- b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
- c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il flottante sia superiore al 25%;  
b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

#### **Articolo 144-quinquies – Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza**

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

#### **Articolo 144-septies – Pubblicità della quota di partecipazione**

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

#### **Articolo 144-octies – Pubblicità delle proposte di nomina**

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il gestore del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

- a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;
- b) per i candidati alla carica di amministratore:
  - b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
  - b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente

applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-*sexies*, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

#### **Articolo 144-*novies* – Composizione degli organi di amministrazione e controllo**

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-*bis*. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 147-*quater* del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.

1-*ter*. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-*bis*.

#### **Articolo 144-*decies* – Informazione periodica**

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-*octies* e 144-*novies*, commi 1 e 1-*bis*, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-*bis* del Testo unico.

#### **Articolo 144-*undecies.1* – Equilibrio tra generi**

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, 148, comma 1-*bis*, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

### **Articolo 144-terdecies – Composizione degli organi di amministrazione e controllo**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

### **D.M. 30-3-2000 n. 162**

**Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

### **Articolo 1 – Requisiti di professionalità**

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

## **Articolo 2 – Requisiti di onorabilità**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## **Articolo 3 – Accertamento dei requisiti**

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

## COMUNICAZIONE N. DEM/9017893 DEL 26-2-2009

Oggetto: **Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni**

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che *"la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di *"garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze"*<sup>1</sup>.

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti<sup>2</sup> alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-*quinquies* con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti<sup>3</sup>).

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-*ter* e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di

---

<sup>1</sup> Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

<sup>2</sup> L'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita: "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-*ter* Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata."

<sup>3</sup> L'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti ("Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista") prevede: "Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate: (...) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* con questi ultimi; ...".

garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano “liste di minoranza” e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell’elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

**2.** In occasione dell’elezione dell’organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente o di società del gruppo dell’emittente;
- l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l’eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l’aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l’aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l’intrattenere o l’aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell’attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell’azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

**3.** Con riguardo all’elezione degli organi di controllo, fermo l’obbligo di depositare la dichiarazione di cui all’art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le “liste di minoranza” e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l’assenza di relazioni significative;



- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitaro nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare *ex ante* i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di *disclosure* preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-*ter*, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-*octies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime. IL PRESIDENTE *Lamberto Cardia*

## **CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

### **Articolo 2 – Composizione degli organi sociali**

#### **Principi**

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

### **Raccomandazioni**

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.

Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

#### **Articolo 4 – Nomina degli amministratori e autovalutazione dell'organo di amministrazione**

##### **Principi**

XIII. L'organo di amministrazione cura, per quanto di propria competenza, che il processo di nomina e di successione degli amministratori sia trasparente e funzionale a realizzare la composizione ottimale dell'organo amministrativo secondo i principi dell'articolo 2.

##### **Raccomandazioni**

23. Nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata l'organo di amministrazione:

- esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione;

– richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all’orientamento espresso dall’organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal principio VII e dalla raccomandazione 8, e di indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell’organo di amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello statuto.

L’orientamento dell’organo di amministrazione uscente è pubblicato sul sito internet della società con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea relativa al suo rinnovo. L’orientamento individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della società, considerando i criteri di diversità indicati dal principio VII e dalla raccomandazione 8 e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi in applicazione della raccomandazione 15.

## **LE Q&A FUNZIONALI ALL’APPLICAZIONE DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE – edizione 2020**

Q. Racc.19: Cosa si intende per “modalità che assicurino (...) una presentazione trasparente” dell’eventuale lista dell’organo di amministrazione uscente?

A. Racc. 19: Al di là delle previsioni di legge e di statuto, l’organo di amministrazione uscente:

- a) assicura che la lista da esso presentata sia accompagnata da tutte le informazioni necessarie per consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l’indicazione dell’eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni della raccomandazione 7;
- b) presenta e rende note al mercato, contestualmente alla pubblicazione della lista, le proposte di delibera funzionali al processo di nomina dell’organo di amministrazione (es. determinazione del numero dei relativi componenti, loro durata in carica e remunerazione).

Vista la sua competenza generale a curare il processo di nomina (principio XIII), l’organo di amministrazione uscente:

- a) invita gli azionisti che presentano proprie liste di candidati per la nomina dell’organo di amministrazione o di controllo a osservare le indicazioni di cui alla precedente lett. a);
- b) invita gli azionisti che presentano una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare anche le proposte di cui alla precedente lett. b), qualora tali proposte non siano formulate dallo stesso organo di amministrazione.

## **OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO ORIENTAMENTI SUL LIMITE AL NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI**

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro nella riunione del 14 settembre 2015 e successivamente modificato, da ultimo, in data 04 febbraio 2021)*

### **Articolo 1   PREMESSA E DEFINIZIONI**

1.1. Il presente documento, adottato volontariamente in attuazione di quanto raccomandato dall’art.3, Raccomandazione n. 15, del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., esprime gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (la “Società”) in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione della Società.

1.2. Ai fini del presente documento si intendono per “società di rilevanti dimensioni”:

- a. le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;

- b. le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario. A tale ultimo riguardo rilevano esclusivamente le società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e iscritte nell'Albo Unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ove trattasi di società estere si fa luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- c. le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale ovvero ricavi superiori a un miliardo di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

1.3. Gli Amministratori della Società comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società ogni variazione intervenuta in merito agli incarichi da essi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

1.4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dai propri componenti, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari gli incarichi rivestiti dagli amministratori della Società negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni.

## **Articolo 2 NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI**

2.1. Gli incarichi rivestiti da ciascun amministratore negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non dovrebbero superare il numero massimo indicato nei successivi paragrafi 2.2 e 2.3.

2.2. Coloro che rivestono il ruolo di amministratore esecutivo della Società non possono ricoprire:

- a. più di 2 incarichi di amministratore esecutivo nelle società indicate all'articolo 1.2; e
- b. più di 5 incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo nelle società indicate all'articolo 1.2;

2.3. Coloro che rivestono il ruolo di Amministratore non esecutivo della Società non possono ricoprire:

- a. più di 3 incarichi di amministratore esecutivo nelle società indicate all'articolo 1.2; e
- b. più di 6 incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo nelle società indicate all'articolo 1.2.

2.4 Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti paragrafi 2.2. e 2.3 non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente dalla Società ovvero ad essa collegate, in società che controllano la Società o che esercitano sulla stessa attività di direzione e coordinamento. Inoltre, gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati quale unico incarico.

## **Articolo 3 DEROGHE AL NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI**

3.1 È rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di accordare eventuali deroghe (anche temporanee) al numero massimo di incarichi indicato agli articoli 2.2 e 2.3, connesso agli incarichi complessivamente ricoperti dai relativi componenti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni. Nell'accordare tali deroghe, il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti elementi:

- a. le specifiche caratteristiche degli incarichi rivestiti dall'interessato, anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società in cui tali incarichi sono ricoperti;
- b. l'impegno richiesto (i) dalle eventuali ulteriori attività professionali svolte dall'interessato e (ii) dalle cariche associative da costui eventualmente ricoperte;

- c. l'impegno richiesto all'interessato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società (con particolare riferimento al caso in cui si tratti di Amministratore non esecutivo che non risulta componente di alcun Comitato).

Delle deroghe, eventualmente accordate in tal modo dal Consiglio di Amministrazione, viene data informativa nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

***OPENJOBMETIS S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO  
CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE EX ART. 2,  
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE DEL  
REQUISITO DI INDIPENDENZA DEI COMPONENTI NON ESECUTIVI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

*Adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2021*

**1. Premessa e quadro normativo**

L'art. 147-ter, comma 4, TUF stabilisce che, laddove il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, almeno due di essi debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, oltre agli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Sul punto, il Codice di Corporate Governance (di seguito, anche, il "Codice"), al quale Openjobmetis (di seguito, anche, la "Società") aderisce, rafforza le disposizioni incluse nella normativa primaria in quanto l'articolo 2 stabilisce che "una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente" e che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti debbano essere adeguati in relazione alle esigenze dell'impresa ed al funzionamento dell'organo amministrativo, fermo restando che in ogni caso gli amministratori qualificati come indipendenti, escluso il Presidente, non sono meno di due.

In aggiunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. m), del Regolamento di Borsa e dell'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, il mantenimento della qualifica di società quotata presso il segmento STAR comporta, per i consigli di amministrazione composti da un numero di membri compresi tra nove e quattordici, che almeno tre di essi siano in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice – lettere da (a) ad (h) – individua e tipizza le circostanze minime che "compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore", prevedendo le seguenti ipotesi:

- a) se è un azionista significativo della Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e

a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

La Raccomandazione 7 del Codice stabilisce, inoltre, che l'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, indicati alle lettere (c) e (d), inerenti in particolare le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali ovvero l'eventuale remunerazione aggiuntiva che possano compromettere l'indipendenza di un amministratore.

## **2. Determinazione dei criteri per la valutazione della significatività di cui alle lett. (c) e (d) della Raccomandazione 7 del Codice.**

Ferme restando le ulteriori ipotesi previste dal Codice, la Società ritiene che, ai sensi delle lettere (c) e (d) della Raccomandazione 7 del Codice, non sia di norma considerato indipendente l'amministratore che:

### **A. Criteri quantitativi**

(i) direttamente o indirettamente (attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbia in essere o abbia intrattenuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o altre società del gruppo Openjobmetis (di seguito, anche, il "Gruppo");
- con gli amministratori esecutivi o il top management della Società o delle altre società del Gruppo ovvero con un soggetto (o relativi amministratori esecutivi o top management nell'ipotesi in cui tale soggetto sia una società) che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società;

(ii) riceva tuttora o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva - comprensiva del compenso ricevuto per gli incarichi assunti nella società controllante e/o nelle società controllate - rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati endoconsiliari della Società;

(iii) sia uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti (i) e (ii),

### **QUALORA**

il valore complessivo di tali relazioni sia superiore alle seguenti soglie percentuali:

- a) il 10% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta), società di consulenza o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner;
- b) il 10% del reddito annuo dell'amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'amministratore nell'ambito dell'attività prestata presso la persona giuridica, l'organizzazione (anche non riconosciuta), la società di consulenza o lo studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

Ai fini di verificare il rispetto dei parametri quantitativi di cui al presente articolo, il valore complessivo delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali andrà determinato al momento del conferimento del relativo incarico e quindi raffrontato al fatturato o al reddito dell'anno solare antecedente. In caso di incarichi pluriennali, il valore dell'incarico sarà pari al valore medio annuale. Si terrà conto di tutti gli incarichi conferiti nello stesso anno (cumulo degli incarichi annuali) e, in caso di incarichi conferiti nei precedenti esercizi, del valore annuale della relazione ancora in corso (cumulo degli incarichi progressi);

### **B. Criteri qualitativi**

- (i) intrattenga o abbia intrattenuto con gli amministratori esecutivi e/o il top management della Società e/o di altre società del Gruppo, nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione professionale e/o di collaborazione nell'ambito di incarichi in organismi e/o enti di pubblica rilevanza qualora possa derivarne una potenziale compromissione dell'indipendenza di giudizio;
- (ii) essendo partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, intrattenga relazioni professionali che possano avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengano a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, indipendentemente dai parametri quantitativi;
- (iii) sia uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

In ogni caso, la valutazione in merito all'indipendenza di un amministratore potrà tenere conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 2, lett. A) e B), anche del patrimonio complessivo dell'amministratore.

### **3. Valutazione della significatività di cui alle lett. (c) e (d) della Raccomandazione 7 del Codice.**

La valutazione del Consiglio di Amministrazione si fonda sulle informazioni fornite dal singolo consigliere nonché sulle altre eventuali informazioni in possesso della Società. Ove le informazioni disponibili non siano ritenute sufficienti a valutare le situazioni potenzialmente sintomatiche di mancanza di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione richiede al singolo amministratore interessato ulteriori informazioni.